

BONUS SCOLASTICO

Articolo 91 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 2.500.000,00, la Fondazione eroga a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli fiscalmente a carico (al 100% o al 50%) e frequentanti scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo (scuole medie inferiori), scuole secondarie di secondo grado (scuole medie superiori) e Università per l'anno accademico 2025/2026, un contributo di importo progressivo fino ad un massimo di Euro 800,00 per nucleo familiare così determinato:

- ✓ 400,00 euro per un solo figlio iscritto e frequentante;
- ✓ 600,00 euro per due figli iscritti e frequentanti;
- ✓ 800,00 euro per tre o più figli iscritti e frequentanti.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione è erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

L'importo è erogato al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Articolo 92 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2024 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2023-2024) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2024 attestante un reddito lordo per l'anno 2023 non superiore a 50.000,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 93 - Domande

La domanda - unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo - è presentata esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate successivamente all'inserimento di una precedente domanda, se riferita ad altri figli per i quali si richiede il contributo, non sono considerate valide.

Articolo 94 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 92 e della documentazione prevista dall'art. 95.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 92 e della documentazione richiesta dall'art. 95, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per bonus scolastico di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 95 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 86 è la seguente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante l'iscrizione e la classe o l'anno di frequenza dello studente/degli studenti, il tipo di corso, la denominazione e l'indirizzo dell'istituto scolastico/università, nonché la sussistenza a carico dell'iscritto al momento della presentazione della domanda. In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
2. copia del modello Unico PF 2024 presentato dal richiedente (se l'iscritto sceglie di dichiarare il reddito), unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2023 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2023 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2023. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 96 - Termine di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dal 01/09/2025 al 31/12/2025.

Articolo 97 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito finale dell'istruttoria amministrativa entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di documenti incompleti o irregolari i termini per la conclusione dei procedimenti sono interrotti e decorrono per intero dalla data di ricezione da parte della Fondazione della documentazione o degli elementi mancanti.

Articolo 98 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.